



L'editoriale di Federico Vespa

Abolire l'ergastolo

Abolire o meno l'ergastolo ostativo. Domanda che ci si pone da tempo e recentemente la Consulta ha messo alle corde il legislatore, di fatto invitandolo ad abolirlo in quanto palesemente incostituzionale e soprattutto incompatibile con i diritti fondamentali dell'uomo. A mio avviso arriviamo sempre tardi su argomenti di facile interpretazione: il carcere a vita già di per sé cozza contro il principio rieducativo della pena, figuriamoci una detenzione perenne con limiti di ogni genere, che farebbe del condannato un tumulato vivo in attesa che lo sia da morto. Superato uno step per me ovvio, torno a soffermarmi sul concetto della parola ergastolo (non ostativo) e di quanto anche questa condanna vada ritrattata e rivista. Infliggere ad una persona 24 anni effettivi di reclusione (questo prevede il carcere a vita in Italia) e solo dopo poter usufruire della . . .

continua a pag 3



ndr

L'ergastolo ostativo è "incompatibile" con la Costituzione italiana.

A stabilirlo è stata la **Corte costituzionale**, secondo cui la pena è in contrasto con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena, dettati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, e con il divieto di pene degradanti sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani.

La Corte costituzionale in particolare ha bocciato la disciplina che "**preclude in modo assoluto**", per chi è condannato all'ergastolo per delitti di mafia e "non abbia utilmente collaborato con la giustizia la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro".

La Consulta non ha comunque immediatamente accolto la questione di legittimità, perché "**rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell'attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata**". Insomma, la norma per adesso rimane in vigore ma il Parlamento ha un anno di tempo per intervenire e sanare l'incompatibilità rilevata dalla Corte.

di Marilena Alescio a pag 2

Intervista alla Dott.ssa Giulia Martino

Ho sempre definito la criminologia come il mio "primo amore", ma quando mi sono iscritta all'Università non c'erano corsi di studio specifici come quelli di adesso. Così ho intrapreso l'indirizzo di psicologia clinica . . .

di Matteo Mostarda a pag 6

I Rapporti Usa Cina All'alba dell'Era Biden

Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane di fine 2020, tra le numerose incertezze, a fare da minimo comun denominatore alle varie analisi era che lo scontro USA-Cina sarebbe proseguito in ogni caso. La variabile, condizionata dall'eventuale vittoria di . .

di F.R. a pag 7

Ordinamento Penitenziario

L'ordinamento penitenziario italiano, indica l'intero apparato normativo che regola la disciplina degli istituti di reclusione e la loro organizzazione. Esso è attualmente disciplinato dalla legge 26 luglio 1975 n.ro 354 titolata "Norme sull'ordinamento penitenziario . .



www.giuliamartino.com
giuliamartino.psicologa@gmail.com

Marilena Alescio intervista la Dott.ssa Giulia Martino psicologa penitenziaria e psicoterapeuta

Qual'è la motivazione e il percorso di studi che lei ha intrapreso per diventare psicologa penitenziaria? Ho sempre definito la criminologia come il mio "primo amore", ma quando mi sono iscritta all'Università non c'erano corsi di studio specifici come quelli di adesso. Così ho intrapreso l'indirizzo di psicologia clinica e tra gli esami opzionali scelsi criminologia tenuto dal Prof. Carlo Serra. Si rafforzò il mio interesse per questo ambito specifico e il mio anno di tirocinio (obbligatorio per l'iscrizione all'Albo professionale) lo svolsi presso una comunità di tossicodipendenti per detenuti in misura alternativa. Poi, finalmente, nel 2017 uscì la selezione pubblica per il Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, grazie alla quale sono riuscita ad entrare in due istituti penitenziari della Corte di Appello di Roma. Ogni 4 anni viene infatti indetta, da ogni Provveditorato regionale (PRAP) del Ministero della Giustizia, una selezione pubblica per titoli e colloquio, al fine di stilare una graduatoria per psicologi e criminologi ex Art. 80 O.P. In generale credo che per lavorare in certi contesti difficili e totalizzanti come il carcere bisogna avere molta passione che è il motore della mia motivazione, ma soprattutto credo nel cambiamento e sono certa che tutti, se messi nelle giuste condizioni, possono trovare strade di vita nuove e migliori. **Il ruolo dello psicologo nei penitenziari è quello di sostenere i detenuti in un momento cruciale della propria vita. In che modo li accompagnate durante questo percorso?** Lo Psicologo ex Art. 80 come abbiamo detto si occupa delle attività di osservazione e trattamento (prevista per i detenuti che hanno ricevuto una condanna definitiva). Nell'ambito di tale attività l'esperto effettua colloqui clinici con i detenuti finalizzati alla valutazione della personalità e delle variabili connesse alla pericolosità sociale, al rischio di recidiva ed alla revisione critica rispetto al reato commesso. Ma non solo, lo psicologo svolge anche attività di sostegno psicologico sia individuale che di gruppo (per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado o appellanti o ricorrenti e definitivi); Infine lo Psicologo Asl interviene sia nei servizi Nuovi Giunti e Nuovi Giunti dalla libertà (per i detenuti che entrano in istituto in quanto proveniente da altri carceri oppure dall'esterno del circuito detentivo), servizio finalizzato alla prevenzione dell'autolesionismo e del suicidio, sia nel Servizio Ser.T, servizio dedicato al trattamento dei detenuti tossicodipendenti. **Quali sono i principali malesseri dei detenuti?** La carcerazione rappresenta di per sé un evento stressante in quanto implica: limitazione della libertà, perdita del ruolo sociale, spersonalizzazione, uniformazione, riduzione della privacy, convivenza obbligata. Queste problematiche se non affrontate in modo adeguato possono manifestarsi sotto forma di disagio emotivo, difficoltà e conflittualità nelle relazioni sociali, introversione

ed isolamento sociale. In generale, si possono riscontrare problemi nel ritmo sonno veglia, sintomi d'ansia e di depressione. Non scordiamoci inoltre, che attualmente negli Istituti penitenziari possiamo trovare anche molti soggetti con patologie psichiatriche (infatti per questi soggetti dovrebbe essere previsto l'inserimento nelle REMS – Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè una struttura sanitaria per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi – ma i posti disponibili sono pochissimi per cui nell'attesa rimangono in apposite sezioni degli istituti penitenziari). **Come è stato e come è lavorare in tempo di covid?** Difficilissimo. Durante il primo mese di lockdown a Marzo 2020 ci sono state le rivolte in carcere. Si respirava un'aria di paura generalizzata, sia del personale, che della Polizia, ma anche dei detenuti che hanno mantenuto una condotta regolare. In uno dei due carceri in cui lavoro mi ha fatto impressione vedere i volti degli Agenti con 30 anni di servizio mentre dicevano "che certe situazioni non gli erano mai capitate". Ma oltre a questo, la vera difficoltà è stata aiutare i detenuti ad accettare, oltre alle normali limitazioni, quelle imposte dalla pandemia, in primis il blocco delle visite ai familiari (fonte di supporto e speranza) e poi la lentezza dei tribunali di sorveglianza e quindi il ritardo delle risposte sulla liberazione anticipata, sui trasferimenti o sulle misure alternative. Diciamo poi che si sono accentuate in modo esponenziale le sensazioni di solitudine, di disagio, di rabbia, che normalmente si riscontrano in carcere. In più la paura del contagio in un luogo in cui è praticamente impossibile mantenere le distanze di sicurezza. **Cosa manca a suo avviso nelle carceri per migliorare la condizione dei detenuti?** Molto spesso i programmi di trattamento, pur differenziandosi sulla base dei bisogni specifici di ciascun soggetto, hanno un insieme molto ristretto di strumenti rieducativi. Ad esempio il lavoro non è garantito per tutti, l'istruzione e l'offerta formativa è insufficiente per cui spesso il detenuto non può scegliere la tipologia di scuola a lui più confacente. Anche le attività ricreative scarseggiano in termini sia di numero che di tipologia. Come abbiamo visto la figura dell'esperto psicologo risulta fondamentale ai fini rieducativi del detenuto, ma nonostante questo ha uno scarsissimo numero di ore a disposizione rispetto al numero di casi da trattare. Un discorso analogo può essere fatto per le altre figure professionali (come i funzionari giuridico pedagogici e gli assistenti sociali, che non hanno più il tempo necessario per seguire il detenuto durante l'intero percorso). In generale, possiamo dire che la scarsità delle risorse sia in termini di personale che in termini economici, l'aumento esponenziale del disagio socio-economico, il sovraffollamento, sono ancora problemi attuali a cui lo Stato non ha trovato una efficace risoluzione.

dalla prima pag.

L'editoriale di Federico Vespa

Abolire L'ergastolo

semilibertà, a mio avviso redime ogni soggetto da qualsivoglia o quasi (esiste pur sempre un codice d'onore) reato, soprattutto se il nostro ordinamento giuridico ha scelto una strada, da sempre: quella della seconda occasione, per chiunque. Perché, intendiamoci bene, se il legislatore avesse definito la pena detentiva in carcere non come un'extrema ratio, ovvero unica possibilità di reclusione per un indiziato di reato o per un condannato, ma una misura da adottare in primis rispetto ad altre, in quanto la pena deve essere afflittiva e non rieducativa, allora questo articolo potrebbe essere serenamente cestinato. Se la pena è comminata per affliggere, lasciamo e anzi rafforziamo il già non rinforzabile ergastolo ostativo, togliamo ogni permesso premio, i giorni che vengono scontati ogni anno di detenzione e perché no, anche la semilibertà o gli articoli 21, che prevedono per il detenuto la possibilità di lavorare all'esterno e poi tornare a dormire in cella; a Roma si chiama: "Chiave de cioccolata". Dal momento, però, che il legislatore prevede che ogni pena, dalla minima alla più elevata punti a rieducare il soggetto per poterlo reinserire nella società, la domanda sorge spontanea e ne ho fatto un accenno ad inizio articolo: se condanni una persona al carcere a vita, quale possibilità di riscatto gli concedi? Quale seconda occasione gli prospetti? Ovviamente nessuna. Un soggetto condannato in via definitiva per un crimine molto grave, dopo 24 anni in cella, merita una seconda possibilità? In un paese civile la risposta sarebbe senza dubbio affermativa e fuori dal nostro paese, anche in Europa (paesi scandinavi soprattutto) il messaggio è stato recepito e attuato da molti anni. Retorica e buonismo non vanno confusi con tutela della dignità e coerenza, in nome di un sacro concetto chiamato civiltà.



di Cristiano Ceccato

Un pensiero invincibile, istillato in noi, continuamente e senza tentennamenti, ci porterebbe sicuramente ad agire in modo consapevole e con risultati più che soddisfacenti nell'affrontare le problematiche che purtroppo affliggono due mondi sociali che, se è vero che percorrono due vie distinte e parallele è altrettanto vero che esistono gli scambi e le giunzioni ed è lì che bisogna arrivare per far sì che queste due realtà sociali si incontrino e che comincino ad interagire per snellire un sociale pesante e nascosto. Disabili e detenuti, due mondi lontani e differenti e apparentemente senza connubio o interazione alcuna ma, se analizziamo correttamente il tutto ci accorgeremo che, si lontani ma, anche vicinissimi e perfettamente in grado di interagire e arrivare assieme all'obiettivo. L'allontanamento sociale, la discriminazione sociale, l'indifferenza o il timore, uniscono questi due mondi come fossero una unica saldatura che il mondo guarda in modo quasi schifato in un contesto sociale scandito solo da convenzioni e stereotipi tutti umani e dagli umani stessi inventati. Ma, noi ci permettiamo di affermare che queste due realtà che, la società si rifiuta di vedere e aiutare, noi, le abbiamo, nel nostro piccolo, unite, formate, aiutate e reinserite assieme, in un percor-

so forse folle ma, vincente e lo abbiamo provato e sperimentato sulla nostra e con la nostra pelle. E allora sì, siamo arrivati ad un obiettivo, detenuti e disabili verso un unico obiettivo, non solo lavorativo ma, anche mentale e da due mondi lontani e discriminati ne abbiamo fatto uno vincente e visibile. Purtroppo siamo solo all'inizio e lontani dal dire che oggi sia un modello che tutti guardano con occhi diversi perché, finché la società continuerà a delimitarci in angoli invisibili e non aiutarci tutto questo rimarrà invano. Fermatevi a pensare soltanto per un attimo e, mi rivolgo a tutte le persone che girano la testa per non vedere, a quanti disabili gravi, anziani soli, malati chiusi in casa potessero avere aiuto da persone detenute, formate e reinserite nella società per dare loro aiuto. Questo piccolo articolo vuole essere un grande messaggio per tutte le istituzioni, nessuna esclusa, affinché si muovano in una nuova visuale e dimensione per permettere ad ogni disabile e detenuto di esprimersi senza restrizioni e auto aiutarsi e rendere meno cupa la loro realtà e rendersi utili per chi ne ha veramente bisogno. Un detenuto è prigioniero in pochi metri quadrati e un disabile è prigioniero in una società sorda e scollata e credo che questo sia ad oggi inaccettabile e fortemente nocivo per tutti.

di Alessio Ramaccioni


ERGASTOLO OSTATIVO: LA DIFFERENZA TRA VENDETTA E GIUSTIZIA, ANCHE SE NON CI PIACE

Prosegue in maniera anche aspra il dibattito sull'ergastolo ostativo: ma una detenzione a vita senza la possibilità di benefici e sconti di pena è davvero giustizia? Carcere a vita, senza alcuna speranza: ne di benefici, ne di sconti della pena. A meno che non si diventi collaboratori di giustizia, firmando il famoso 58ter dell'O.P. Questo, in sintesi, è l'ergastolo ostativo, destinato ai condannati in via definitiva di reati di mafia o di terrorismo. Una detenzione senza speranza, che di fatto seppellisce il detenuto in prigione fino alla morte ed insieme a lui, di fatto, l'art. 27 della Costituzione Italiana. Una "punizione esemplare" che risponde perfettamente alla richiesta di "far marcire in galera" chi si macchia di reati dove è prevista la pena dell'ergastolo, come omicidio, strage, reati contro lo Stato ed altri. Una condanna che fa piacere ai tanti, sempre più numerosi, italiani che ragionano ormai quasi esclusivamente con la pancia, spinti dalla rabbia. Senza pensare che, nel corso della vita, potrebbe capitare anche a loro di trovarsi in debito con la legge e a sperare nel garantismo, che è sinonimo e caratteristica di democrazia. Al giorno d'oggi, il carcere è divenuto quasi come un ospedale: le porte potrebbero aprirsi a chiunque. Perché l'ergastolo ostativo è entrato nel dibattito sociale e politico del nostro paese? Tutto parte da una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 13 giugno 2019 secondo la quale la condanna all'ergastolo ostativo inflitta dalla giustizia italiana nei confronti del boss di 'ndrangheta **Marcello Viola** violava la l'articolo 3 della **Convenzione Europea sui Diritti umani**. Si tratta di una sentenza molto significativa per il nostro ordinamento, perché nelle condizioni dell'ergastolano Viola ci sono alcune centinaia di boss mafiosi, condannati per le stragi, per terrorismo, che non hanno mai collaborato in alcun modo con la giustizia. I giudici di Strasburgo, nell'argomentare la sentenza, affermarono che "lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del

regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena". Riesame che, si legge nella sentenza, "permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali" da non giustificare più "il suo mantenimento in detenzione". La Corte, inoltre, "pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della 'dissociazione dall'ambiente mafioso'" specifica "che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia" e senza l'automatismo legislativo che è attualmente in vigore. Lo Stato italiano fece ricorso a questa sentenza, perdendo. E' poi arrivato il turno della Corte Costituzionale: la Consulta è stata attivata dopo che la **Cassazione** ha sollevato una eccezione di costituzionalità rispetto al caso di **Salvatore Francesco Pezzino**, mafioso di Partinico, in provincia di Palermo. Condannato per **mafia** e omicidio, ha trascorso in totale 30 anni in carcere: nel 1999 aveva anche ottenuto la semilibertà, per poi perderla un anno dopo, in quanto accusato di altri reati. Considerato un "detenuto modello", nel 2018 Pezzino ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila di riconoscergli la libertà condizionale, prevista per tutti i detenuti che hanno scontato 26 anni di carcere, salvo, appunto, quelli condannati per reati di mafia che non hanno collaborato con la giustizia. Un divieto previsto dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e dal decreto legge 306 del 1992: si tratta di provvedimenti approvati dopo la strage di Capaci, ispirati dall'azione del giudice Falcone come strumento per abbattere l'omertà della mafia. Una sorta di legislazione di guerra, in un momento della storia d'Italia drammatico: era la stagione delle bombe, si era nel pieno della strategia stragista di Cosa Nostra. La Consulta, tra l'altro, si è già espressa - almeno parzialmente - sull'argomento: con la **sentenza 253 del 2019** la Corte Costituzionale ha infatti **escluso che la collaborazione con la giustizia sia condizione indispensabile** per la concessione dei permessi premi per

i reati di mafia e per tutti i reati ostativi contemplati proprio dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il tema è ovviamente complesso e delicato: molti dei detenuti che sono sottoposti ad ergastolo ostativo si sono **certamente macchiati di delitti orribili, e non hanno mai voluto collaborare con la giustizia**: ma solo questo è l'indicatore di un ravvedimento, o di un cambiamento di visione della vita? Dopo 30 anni di carcere, non si è già pagata una pena enorme per gli errori ed i reati commessi? Non scordiamoci che la Costituzione Italiana si esprime chiaramente sul tema. Nell'articolo 3, affermando che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*. Ma soprattutto lo fa - appunto - **nell'articolo 27**: *"La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte"*. Il 3 ed il 27 sono proprio i due articoli della Costituzione a cui i giudici della Corte di Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia si erano riferiti nel rinviare alla Consulta la questione che poi ha portato alla già citata sentenza 253/19. Ovviamente il principio più stringente è quello relativo alla **funzione rieducativa del condannato**: l'ergastolo ostativo va in direzione opposta a questo intendimento. È una punizione fine a sé stessa, una pena di morte che ipocritamente evita l'omicidio del condannato. Lo Stato, la Giustizia, la Democrazia sono altro rispetto a questo, ed è proprio in nome di questa differenza che siamo altro da coloro i quali vorremmo seppellire in carcere. Anche perché questo concetto di "fine pena mai" è applicato solo a chi ha commesso quel tipo di reato. Gli autori di crimini altrettanto aberranti ma

non previsti dal 4-bis, dopo aver spiato la pena in carcere hanno accesso a benefici e sconti: alcuni esempi sono i protagonisti di importanti casi di "nera", come **il delitto di Cogne o quello di Novi Ligure**, attualmente tutti a casa. L'atroce omicidio commesso da **Vincenzo Paduano**, a danno di Sara Di Giannantonio, bruciata ancora viva, è stato punito con l'ergastolo. Ma probabilmente l'uomo, un giorno, sarà libero. **Sabrina Misseri e Cosima Serrano**, condannate all'ergastolo in via definitiva il per il delitto di Sara Scazzi ad Avetrana, molto presto potranno accedere ai benefici di legge. Ma anche i casi di Garlasco, di Erba, hanno visto i protagonisti, condannati, avere accesso ad attività lavorative in carcere: è comunque un punto di contatto con la vita "fuori". Tutti questi condannati in via definitiva, già dal primo anno di espiazione pena, hanno avuto accesso alla liberazione anticipata: beneficio di legge dell'Ordinamento Penitenziario. I condannati per reati di mafia e di terrorismo no. **Se ragioniamo con la testa e non con la pancia, è impossibile non rendersi conto dello squilibrio**. Il 15 aprile si è, infine, espressa finalmente la Corte Costituzionale: l'ergastolo ostativo non è compatibile con la Costituzione. Un giudizio netto, senza spazio a qualsiasi forma di interpretazione. L'ergastolo ostativo è incostituzionale, ed il Parlamento ha un anno di tempo per intervenire con una legge che modifichi questa forma di pena rendendola compatibile con il nostro ordinamento fondamentale. Se entro maggio del 2022 questo non sarà avvenuto, la norma che permette l'ergastolo ostativo verrà abolita perché «in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione». Esattamente i due articoli citati prima, che evidentemente erano incompatibili con il principio alla base dell'ergastolo ostativo. La decisione della Consulta ha infiammato, se possibile, ancora di più il dibattito.



LA LEGGE DOVRÀ CAMBIARE

di Matteo Mostarda



I Rapporti USA-Cina all'alba dell'era Biden

Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane di fine 2020, tra le numerose incertezze, a fare da minimo comun denominatore alle varie analisi era che lo scontro USA-Cina sarebbe proseguito in ogni caso. La variabile, condizionata dall'eventuale vittoria di Trump o di Biden, riguardava i termini e le modalità con le quali sarebbe stato portato avanti tale conflitto. Durante la presidenza di Trump l'attrito tra i due colossi dell'economia mondiale si è inasprito soprattutto nell'ambito della "guerra commerciale" e conseguentemente dell'High Tech: il tycoon, deciso a ridurre il volume delle importazioni statunitensi dalla Cina, si è impegnato ad introdurre a più riprese dazi commerciali che hanno colpito l'economia cinese in una certa misura ma allo stesso tempo, con dichiarazioni sconsiderate ed operazioni discutibili, ha regalato alla Cina una posizione più spendibile sul piano internazionale permettendole di spostare i riflettori dalle violazioni dei diritti umani contestate alla potenza asiatica per la repressione degli Uiguri nello Xinjiang e per la stretta antidemocratica su Hong Kong, tra le altre. Con l'elezione di Biden a cambiare saranno presumibilmente le scelte tattiche USA che, compatibilmente con la dottrina Dem, tenderanno ad alleggerire i dazi allentando apparentemente la tensione, per incalzare la Cina sulla questione del rispetto dei diritti umani. La strategia americana sull'orientamento del *Pivot to Asia* rimarrà invece sostanzialmente (ed inevitabilmente) la stessa: forti della propria superiorità marittima e degli stretti legami con numerosi paesi dell'Indo-Pacifico, gli USA tenderanno a tutti i costi di preservare il contenimento marittimo della Cina attualmente funzionante grazie ai legami con Giappone e Filippine e a Taiwan, costantemente impegnata a mantenere la propria indipendenza. La Cina invece, che non sarà di certo spettatrice in questa partita, sta cercando già da tempo di aggirare il contenimento marittimo ad est come dimostra il progetto della *Belt and Road Initiative* annunciato nel 2013; inoltre Xi Jinping difficilmente cederà alle pressioni USA rinunciando ad aprirsi un varco

nel Mar Cinese, allentando la presa su Taiwan o attenuando le proprie politiche a beneficio del rispetto dei diritti umani nello Xinjiang (ad esempio), prestando il fianco a Biden che tenterà di far leva in questo modo su un'UE indecisa. Una delle prime mosse del nuovo presidente americano nel contesto dell'Indo-Pacifico è stata quella di convocare ad inizio marzo 2021 una videoconferenza con i paesi del *Quad* (*Quadrilateral Security Dialogue*), alleanza informale tra USA, Giappone, Australia e India attraverso la quale Biden spera di poter controbilanciare i tentativi cinesi di rafforzare le proprie posizioni nell'area. Il primo incontro bilaterale ad altissimo livello dell'era Biden è andato in scena con il Summit di Anchorage, Alaska, nel marzo 2021; al vertice sul cambiamento climatico i nervi erano tesi (almeno davanti ai giornalisti) tra la delegazione USA guidata dal Segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la Sicurezza nazionale Jack Sullivan e quella cinese rappresentata dai responsabili della diplomazia cinese Yang Jiechi e Wang Yi, con un reciproco scambio di accuse sulle violazioni dei diritti umani contestate ai cinesi e sul razzismo definito "sistemico" negli Stati Uniti. L'incontro ha tuttavia avuto dei risvolti positivi dopo i colloqui privati tanto che Xi ha accettato l'invito di Biden per un vertice virtuale sul clima rivolto a 40 leader mondiali. Nonostante cenni di intesa sulla questione climatica la tensione Cina-USA resta ancora alta: la Cina è decisa a sfidare l'egemonia economica degli Stati Uniti che non le lasceranno facilmente spazio di manovra in nessun teatro di loro interesse. In un futuro neanche troppo lontano potrebbe essere l'Africa a far pendere l'ago della bilancia dalla parte cinese: mentre la Cina avanza inesorabilmente nel continente ponendo la sua prima base militare all'estero a Gibuti, in prossimità dello stretto di Bab el Mandeb, gli USA sembrano geopoliticamente distanti come non mai da un continente che tra qualche decennio potrebbe veder raddoppiare la propria popolazione arrivando a circa 2,5 miliardi di abitanti con un'età media inferiore a 25 anni.

di F.R.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L'ordinamento penitenziario italiano, indica l'intero apparato normativo che regola la disciplina degli istituti di reclusione e la loro organizzazione. Esso è attualmente disciplinato dalla legge 26 luglio 1975 n.ro 354 intitolata "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Prima di questo vigevano i regolamenti emanati dal regio decreto 1° febbraio 1891 n.ro 260. Appare del tutto evidente dalle date di emanazione delle riforme, quanto poca attenzione l'Italia abbia rivolto e rivolga al mondo delle carceri. Fu quindi visto con favore e speranza, il progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario voluto dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando che nel 2015 diede l'avvio agli stati generali sulla Giustizia chiamando a partecipare ai lavori, suddivisi in tavoli tematici, magistrati, avvocati, dirigenti ministeriali e della polizia penitenziaria, assistenti sociali, medici e psicologi e comunque ogni espressione utile a ben contribuire al progetto. Dopo circa due anni di lavoro, nel 2017 con la legge n.103 il Parlamento conferì al Governo la delega a legiferare sulla riforma dell'ordinamento penitenziario dando quindi l'avvio alla stesura dello schema di decreto legislativo da sottoporre alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. Nel corso di questo passaggio, si sono celebrate le elezioni politiche della primavera del 2018 il cui inaspettato esito portò ad avere oltre il 30% di parlamentari appartenenti al Movimento 5 stelle ed un pauroso crollo del Partito Democratico. L'allora Presidente del consiglio Gentiloni non ebbe la forza e il coraggio di varare la nuova legge anche per le forti pressioni ricevute dai grillini e dalla Lega che ritenevano il governo depotenziato dall'esito delle elezioni. Anche se avrebbe comunque potuto farlo, Gentiloni assunse un atteggiamento pilatesco e rinunciò a varare la legge. La natura giustizialista del Movimento 5 stelle si manifestò con l'insediamento delle nuove commissioni Giustizia che bocciarono definitivamente il disegno di legge tranne che per alcuni articolati riguardanti la giustizia minorile e l'aspetto sanitario tralasciando quelli più significativi. Proviamo a riassumerli.

semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza;

revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo;

Revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena imposto per la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a 4 anni;

In sintesi il legislatore ha cercato di implementare e migliorare le attività necessarie per poter garantire al reo una detenzione sempre più a misura d'uomo, che dia finalmente una svolta dopo le innumerevoli condanne da parte della Corte di Strasburgo fondate sulla inadeguatezza delle strutture e della mancanza di un fine rieducativo della pena. Il testo prevedeva inoltre attività di giustizia riparativa, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale quali opportunità di lavoro, valorizzazione del volontariato, mantenimento delle relazioni familiari, riconoscimento dell'affettività, integrazione dei detenuti stranieri, il tutto teso a garantire il rispetto della dignità umana. Vale la pena ricordare che tutte le novità previste, escludono i detenuti al 41 bis. Solo poche righe per sottolineare la mancata occasione di rendere il nostro paese più giusto e soprattutto più in linea con le grandi democrazie europee e non, ricordando che una buona classe politica non dovrebbe mai aver paura di legiferare per attuare i principi stabiliti dalla Costituzione. Siamo consapevoli che l'attuale governo sia stato chiamato a risolvere i problemi sanitari e socio economici manifestati dalla pandemia e che quindi non sia nelle condizioni di affrontare temi di altra natura, ma confidiamo in una nuova classe politica futura che posseda la sensibilità sufficiente ad affrontare e risolvere i problemi di quella parte di società che per troppe persone è "invisibile".

LA SUPERLEGA

SUPERLEGA CLUB E COMPOSIZIONE	
SQUADRE TOTALI	20 (15 QUALIFICATE DI DIRITTO)
POSTI VIA CAMPIONATO	5
ITALIANE	
INGLES	
SPAGNOLE	

Superlega sì, Superlega no. Alla fine, con buona pace dei golpisti, si è optato per la rinuncia da parte delle 12 squadre "ribelli" che non hanno fatto i conti con la passione dei tifosi. La Superlega non si farà, ma il movimento calcio, con la Uefa, la Fifa e la JPMorgan, il colosso bancario sponsor principe della competizione, ne esce con le ossa rotte. Le 48 ore più pazze e strane degli ultimi 20 anni di calcio almeno hanno lasciato il segno. Si è parlato, e si parlerà, tanto di Uefa e di Fifa come vincitrici di questa contesa, ma ciò che accaduto, la vergogna andata in scena, è stato solo l'epilogo di scelte spregiudicate e scellerate da parte di alcuni dirigenti delle 12 società 'scissioniste' che non hanno fatto i conti con poteri più forti anche dei loro. Ne fanno, anzi ne facevano parte, Milan, Arsenal, Atletico de Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. A quando adesso la prossima mossa? Non è certo una novità il problema del calcio, con i debiti super spaziali, gli stipendi milionari, gli sponsor, la guerra ai diritti televisivi. E non è certo una novità che questa Superlega minacciava già da anni tutto il movimento, messo a dura prova da una gestione che tutto favorisce tranne la sana competizione sportiva. Ma il modo in cui è stata

annunciata, di notte, con riunioni carbonare capeggiate da Andrea Agnelli & Co, non poteva passare inosservato. Un modo di fare fuori dalla realtà e da ogni tipo di logica tutte le squadre più piccole. Ma Uefa e Fifa, che 'usano' i tifosi per giustificare questa azione di disturbo, forse, fa più ribrezzo della pensata stessa della Superlega. Ai massimi organi che gestiscono il calcio, di passione, amore e sacrifici dei tifosi non è mai importato un bel niente.

Anzi, hanno sempre agito in nome del Dio denaro, degli interessi e della repressione dei tifosi stessi. Ecco perché da questa sceneggiata ne escono sconfitti tutti. Tranne, appunto, i supporters, quelli che per vedere una partita pagano il biglietto, fanno rinunce, sudano e lavorano per potersi permettere un abbonamento o un ticket. I veri vincitori sono loro, per una volta. Ma non raccontateci la storiella del calcio pulito, della competizione, del combattimento ad armi pari, quando in Italia gli ultimi scudetti li hanno vinti solo Juventus, Milan ed Inter, in Spagna Barcellona e Real Madrid (con l'eccezione, una volta, dell'Atletico Madrid), in Inghilterra Manchester City, United, Chelsea, Liverpool e prima l'Arsenal e in Germania esiste solo, o quasi, il Bayern Monaco. Stesso discorso per varie edizioni della Champions League che si sono spartite Real, Barcellona, Bayern e Liverpool negli ultimi 10 anni. Se volete cambiare il calcio fatelo pure, in nome di interessi economici e diritti televisivi però, ma senza aumentare ogni anno il vostro debito, per poi dover ricorrere a Superleghe 'azzera debiti'. Tanto, ormai, la passione dei tifosi è stata cancellata da tempo con leggi anti ultras, repressione e daspo. E se questa volta il golpe non è riuscito (anche per l'enorme disappunto mostrato dai tifosi inglesi), l'appuntamento è soltanto rimandato.

DIETRO IL CANCELLO

Editore : Gruppo Idee
Via Fiesole, 28 - 00178 ROMA
Tel. +39.06.32110146
e-mail : redazione.dietroilcancello@gmail.com
gruppoides@libero.it
sito :
www.associazionegruppoides.com

Direttore Responsabile :

Federico Vespa

Iscritto al registro della stampa del Tribunale di Roma
autorizzazione n° 74 del 13 Aprile 2017

Impaginazione e Grafica:

Giuliano Demontis

Redazione interna:

Giuseppe M., Giuseppe S.,
Francesco S., Enrico M.
Arciero C.

Redazione esterna:

Giovanni P., Matteo D.L., Franco R.,
Mirko C., Paolo S., Giordano T.